

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1208 del 26 luglio 2016

**COMUNE DI SAGRON MIS (TN) - Progetto definitivo "Centralina Idroelettrica sul Rio Cigala" - Comune di localizzazione: Sagron Mis (TN) - Comune interessato: Gosaldo (BL) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013). Osservazioni.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva le osservazioni, espresse dalla Commissione Regionale VIA con parere n. 595 del 29/06/2016, relativamente al progetto proposto dal Comune di Sagron Mis (TN) per la realizzazione di una centralina idroelettrica sul Rio Cigala, la cui istruttoria di VIA è svolta presso la Provincia Autonoma di Trento. Il parere è reso da parte della Regione Veneto, in quanto potenzialmente interessata da impatti interregionali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Richiesta di parere da parte della Provincia Autonoma di Trento in data 08/06/2016;
- Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 595 del 29/06/2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La Provincia Autonoma di Trento, con nota in data 07/06/2016, acquisita con prot. n. 223432 del 08/06/2016, ha richiesto alla Sezione Coordinamento Attività Operative un parere di competenza, nell'ambito dell'istruttoria di VIA attivata su istanza in data 18/04/2016 del Comune di Sagron Mis (TN).

Con la suddetta nota la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato la convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 21/06/2016.

Nella seduta del 16/06/2016, la Commissione Regionale VIA, tenuto conto del cumulo con altri progetti localizzati sul medesimo corpo idrico, ha ritenuto di manifestare interesse ad esprimere un parere di competenza nel merito e, pertanto, considerati il ristretto preavviso, la complessità dell'intervento e la delicatezza del suo contesto ambientale, ha dato incarico agli uffici regionali di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento il rinvio della data di convocazione della conferenza decisoria almeno di 30 giorni, al fine di garantire un tempo utile per la formulazione delle valutazioni e dei provvedimenti di competenza.

Nella medesima seduta di Commissione è stato, inoltre, incaricato un gruppo istruttorio dell'approfondimento del progetto.

Successivamente, gli uffici regionali della Sezione Coordinamento Attività Operative, con nota prot. n. 235304 del 16/06/2016, hanno formalizzato alla Provincia Autonoma di Trento la richiesta di rinvio di cui sopra.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 595 del 29/06/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso osservazioni sul progetto, da trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento ai sensi degli artt. 25 e 30 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente all'espressione del suddetto parere della Commissione Regionale VIA è pervenuta una nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita con prot. n. 262443 del 06/07/2016, con cui sono state richieste integrazioni al proponente e contestualmente è stata disposta la sospensione del procedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R: 4/2016 che stabilisce che "*alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"*";

PRESO ATTO che ad oggi non risultano emanati gli atti di cui al citato art. 21 della L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 575/2013;

VISTO i verbali delle sedute della Commissione regionale V.I.A. del 16/06/2016 e del 29/06/2016;

VISTO il parere n. 595 del 29/06/2016, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 595 del 29/06/2016, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Regione Veneto nell'ambito dell'istruttoria di VIA svolta presso la Provincia Autonoma di Trento per il progetto "Centralina Idroelettrica sul Rio Cigala" proposto dal Comune di Sagron Mis (TN);
3. di trasmettere, ai sensi degli artt.25 e 30 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Gosaldo (BL), al Comune di Sagron Mis (TN), alla Direzione Difesa del Suolo, all'Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, all'Unità Organizzativa Urbanistica, all'Unità Organizzativa Parchi e Foreste, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno e all'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Valutazioni Commissioni dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.